



ASSISTENZA STATO DI BISOGNO BANDO ANNO 2026

Art. 1 - PREMESSA

L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi, in ottemperanza alle finalità di cui all'art. 3, comma 3, dello Statuto, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento delle Forme di Assistenza e dei relativi stanziamenti effettuati, concede un sussidio in favore di iscritti attivi, pensionati diretti in attività o di superstiti di iscritti deceduti i quali, a causa di eventi gravi e straordinari, si siano trovati in una condizione di stato di disagio economico contingente e momentaneo, con rilevante incidenza sul bilancio familiare, le cui cause che lo hanno determinato sono indicate nel successivo art. 3 del presente Bando.

Il beneficio assistenziale deve intendersi quale contribuzione a carattere straordinario e viene concesso nel limite dello stanziamento annuale stabilito dal Consiglio di amministrazione.

Art. 2 - SOGGETTI DESTINATARI E REQUISITI AMMINISTRATIVI

2.1. Possono presentare domanda per l'accesso al sussidio, di cui all'art. 1 del presente Bando:

- a) gli iscritti;
- b) i pensionati diretti dell'ENPAP;
- c) in caso di decesso dell'iscritto o del pensionato, il coniuge, i figli minori o inabili al lavoro, i familiari conviventi entro il 2° grado ed a carico al momento del decesso, i figli che non abbiano diritto a trattamento previdenziale.

2.2. La/il richiedente, ovvero il dante causa, deve rispettare i seguenti requisiti:

- a) la piena regolarità in materia di comunicazione reddituale e di versamenti;
- b) il reddito imponibile del nucleo familiare, conseguito nell'anno precedente la domanda, non deve essere superiore a 7 volte l'importo dell'assegno sociale in vigore nel medesimo anno;
- c) la convivenza more uxorio deve essere riportata nello stato di famiglia alla data di inizio dell'evento che causa lo stato di bisogno.

Nel caso di superstiti facenti parte dello stesso nucleo familiare, il sussidio può essere richiesto da uno solo di essi, dagli altri a tal fine delegato.

In virtù dei previsti requisiti di regolarità necessari all'accesso al contributo, il richiedente che non risulti in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi, dovrà procedere alla relativa regolarizzazione entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta di regolarizzazione da parte dell'Ente, a pena di decadenza della domanda, con conseguente esclusione dalla graduatoria del presente bando e diniego della prestazione.

Non costituisce condizione di regolarità contributiva l'aver aderito ad un piano di rateizzazione dei debiti nei confronti dell'Ente, per il quale siano ancora in corso i relativi pagamenti.

Eventuali obblighi contributivi scaduti successivamente alla presentazione della domanda dovranno essere regolarizzati a pena di decadenza della medesima istanza.

Art. 3 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

3.1. Il sussidio per stato di bisogno può essere erogato per sostenere stati di disagio economico contingente e momentaneo, con rilevante incidenza sul bilancio familiare.

3.2. Le cause dello stato di disagio economico devono essere conseguenza di:

- a) eventi straordinari, casi fortuiti o di forza maggiore, che non possano essere ricondotti ad altre prestazioni assistenziali erogabili dall'ENPAP, derivanti dalle condizioni per le quali viene formulata la richiesta di sussidio;
- b) malattia o infortunio dei familiari di primo grado, del coniuge o equiparato, del convivente more uxorio del richiedente;
- c) prolungata sospensione o riduzione forzata dell'attività professionale a causa di malattia o infortunio dei familiari di primo grado, del coniuge o equiparato, del convivente more uxorio del richiedente;
- d) decesso dell'iscritto o del pensionato;
- e) stato di grave disabilità dei familiari di primo grado, del coniuge o equiparato, del convivente more uxorio del richiedente.

3.3. Il sussidio è erogabile una sola volta nel corso dell'iscrizione all'Ente.

Art. 4 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di sussidio per stato di bisogno dovrà essere presentata, a pena di inammissibilità, **entro il termine di 6 mesi dalla data dell'evento** che ha causato lo stato di disagio economico, a pena di inammissibilità ed esclusivamente in via telematica, accedendo all' Area Riservata del sito internet dell'Ente <https://areariservata.enpap.it/home/> utilizzando lo SPID oppure la CIE e selezionando la voce "Stato di Bisogno" nella sezione "Prestazioni Assistenziali", dove saranno disponibili le istruzioni utili per la trasmissione della richiesta.

Pertanto rientrano nel presente Bando le istanze riferite ad eventi verificatisi nell'anno 2026, purché la relativa domanda venga formulata entro il predetto termine semestrale.

La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dalla copia informatica della seguente documentazione:

- a) **fronte-retro di un documento di riconoscimento** in corso di validità del richiedente;
- b) **ultima dichiarazione fiscale presentata dal richiedente nonché dal coniuge** se per quest'ultimo è stato considerato il relativo reddito nella determinazione dell'imponibile IRPEF complessivo;
- c) **dichiarazione del richiedente dalla quale emergano i motivi e le circostanze che hanno determinato la condizione per la quale viene richiesto il sussidio.** A corredo della domanda dovrà altresì essere trasmessa apposita documentazione ritenuta utile per comprovare le suddette condizioni (es. giustificativi di spesa in caso di trasferta, per vitto o alloggio presso luoghi diversi da quello di residenza).

L'Ente, al fine di ricostruire un quadro della situazione economica più prossima all'epoca in cui è insorto lo stato di disagio da cui deriva la richiesta e per un più esaustivo esame della domanda, potrà richiedere ulteriore documentazione obbligatoriamente prevista (es. modello Isee corrente relativo al nucleo familiare).

In caso di irregolarità formali e non sostanziali rilevate negli allegati alla domanda, **eventuale documentazione integrativa**, necessaria per l'erogazione del contributo, dovrà essere inoltrata **entro e non oltre il termine perentorio assegnato dall'Ente** per la richiesta di integrazione, a

pena di decadenza della domanda. Le integrazioni pervenute oltre il termine assegnato determineranno la decadenza della domanda che, pertanto, non sarà considerata ammissibile ai fini della formazione della graduatoria del bando in base ai criteri previsti dal successivo art. 4, con conseguente diniego della prestazione.

Con la presentazione della domanda, la/il richiedente autorizza l'Ente ad avvalersi di strumenti di verifica dei dati e delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 inerenti alla condizione reddituale e alla composizione del nucleo familiare.

In base alle diverse casistiche indicate al precedente art. 3 per le quali può essere formulata la domanda, l'Ente valuterà la sussistenza dei requisiti previsti, nonché l'idoneità della documentazione pervenuta con riserva, ove necessario, di acquisire successivamente ulteriori elementi per valutare l'istanza ai fini istruttori.

Art. 5 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO ED ESAME DELLE DOMANDE

Le domande di sussidio per stato di bisogno, purché debitamente documentate, sono istruite in base all'ordine cronologico di arrivo, e sottoposte all'esame del Consiglio di amministrazione che, con valutazione insindacabile, delibera l'ammissibilità, o meno, dell'istanza e l'entità del sussidio, che non potrà superare il limite massimo di euro 10.000,00 (diecimila/00).

Art. 6 - INFORMAZIONI

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell'Ente nella sezione "SERVIZI PER TE>Assistenza Stato di Bisogno". L'ufficio dell'Ente preposto alla gestione delle domande di contributo è il Servizio Welfare cui è possibile rivolgere eventuali richieste di chiarimento utilizzando la sezione ENPAP RISPONDE presente in Area Riservata selezionando tra le informazioni generali (tipologia richiesta) l'argomento "Assistenza stato di bisogno". È, altresì, possibile contattare il predetto ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 chiamando il numero verde 80041444 (gratuito e raggiungibile da rete fissa nazionale) o il numero di rete fissa 069453261.

* * * * *

Roma, febbraio 2026

Ente Nazionale di Previdenza
ed Assistenza per gli Psicologi
il Presidente
Federico Conte